

COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 173/64/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Ro. Fl. titolare dell'omonima azienda esercente l'attività di merceria, ricorreva avverso l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate di Treviglio accertava ex art. 39 comma 1 DPR 600/73 per l'anno 2003, maggiori ricavi di € 34.148,00 ed una plusvalenza patrimoniale di € 33.752,00 a seguito di rettifica del valore di realizzo dell'azienda ceduta, alla luce del valore di avviamento di € 46.752,00 come accertato ai fini dell'imposta di registro. Conseguentemente, l'Ufficio rettificava il reddito d'impresa in € 40.405,00 a fronte di una perdita dichiarata in € 27.495,00.

Con riferimento al primo rilievo, il ricorrente sosteneva che le percentuali di ricarico applicate dall'ufficio al costo del venduto per l'anno 2003, non costituiscono presunzioni gravi e precise tali da giustificare l'accertamento induttivo che possa disattendere la regolare tenuta della contabilità.

Con riferimento al secondo rilievo assumeva il ricorrente che il valore definitivo dell'avviamento ai fini dell'imposta di registro, non è vincolante per la determinazione delle imposte sul reddito avente ad oggetto le plusvalenze realizzate con la cessione dell'azienda.

Nelle proprie controdeduzioni l'Ufficio insisteva per la conferma del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di 1 ° grado di Bergamo applicava ai ricavi dichiarati dal ricorrente in € 31.191,00, una percentuale di ricarico del 15% rideterminandoli in € 35.870,00 e compensando le spese del giudizio.

Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate assumendo la contraddittorietà della motivazione per aver deliberato in ordine ai soli ricavi, a fronte dell'ulteriore accertamento della plusvalenza patrimoniale, insistendo per la conferma della legittimità dell'avviso di accertamento impugnato e concludendo per la riforma dell'impugnata sentenza..

Il contribuente non presentava controdeduzioni.

L'appello è fondato e merita pertanto di essere accolto. Osserva la Commissione che la condotta antieconomica tenuta dal contribuente il quale, oltre ad aver sistematicamente venduto la merce a prezzi inferiori a quelli di acquisto, ha ulteriormente incrementato il magazzino già più che capiente, acquistando beni per € 7.199,00, legittima l'Ufficio ad accertare induttivamente il reddito.

Tale condotta appare infatti del tutto incomprensibile posto che la vendita a prezzi inferiori a quelli di acquisto potrebbe avere un senso soltanto nell'ipotesi di cessazione dell'attività e non in quella di cessione di azienda, in cui il contribuente aveva tutto l'interesse a provare l'esistenza di un seppur minimo utile e non certo l'esistenza di significative perdite conseguenti alla vendita dei beni a prezzi inferiori a quelli di acquisto.

L'acquisto di merce nel corso dell'anno 2003, offre un ulteriore argomento a conferma che la gestione era in linea con quella dei due anni precedenti la cessione dell'azienda, in cui il contribuente aveva applicato al costo del venduto un ricarico ben maggiore a quello del 35% applicato dall'Ufficio.

Conseguentemente, in punto di determinazione dei ricavi non dichiarati, in assenza di specifiche giustificazioni del contribuente, l'atto impugnato deve ritenersi legittimamente emesso nel rispetto della specifica normativa in materia.

Anche l'accertamento della plusvalenza patrimoniale deve ritenersi legittimo in quanto effettuato nel rispetto del principio sancito dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte secondo il quale, l'amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale relativa al valore di avviamento, realizzata a seguito di cessione di azienda, sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro, in assenza di prove da parte del contribuente di aver venduto ad un prezzo inferiore.

Sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese, rappresentate dalla difficoltà interpretativa della materia trattata.

P.Q.M.

La Commissione, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Spese compensate.